



Decreto Dirigenziale n. 1522 del 28/10/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PER IL COLLEGAMENTO DEL VALLO DI LAURO CON L'AUTOSTRADA CASERTA - SALERNO (A30) - I E II LOTTO. SITO UBICATO NEI COMUNI DI NOLA E PALMA CAMPANIA (NA). APPROVAZIONE "PIANO DI BONIFICA E RIMOZIONE RIFIUTI"

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che la società a prevalente capitale pubblico Vallo di Lauro S.p.A. con sede in Lauro (AV) Piazza Municipio, c/o la casa comunale, in qualità di soggetto attuatore del Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza idrogeologica e, poi, dell'Assessorato ai Trasporti e Viabilità della Regione Campania, ha appaltato, a seguito di gara pubblica, alla Società Impresa S.p.A. con sede in Roma, Via Catania 9, i lavori di costruzione del 1° e 2° lotto della strada a scorrimento veloce del collegamento del Vallo di Lauro con l'Autostrada Caserta/Salerno (A30);
- b. che in data 15.01.2010 parte del cantiere, per il tratto compreso dalla linea ferroviaria ed il ponte del lago Sansonetti fino alla località Carpinelli alla sez.50, insistente su un'area estesa per circa 2,2 Km e ricadente nei comuni di Nola e Palma Campania, è stata sottoposta a sequestro dai Carabinieri della Compagnia di Nola, avendo questi constatato la presenza, nel materiale abbancato per la costruzione del rilevato stradale, di terreno misto a materiale proveniente da demolizione;
- c. che in data 15.01.2010, come risultante dalle relazioni agli atti, con provvedimento della Procura della Repubblica di Nola, è stato disposto il sequestro di alcune aree del cantiere, effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Nola;
- d. che la Regione, con D.D. n.216 del 11.7.2012, conformemente alle determinazioni conclusive della Conferenza dei servizi, ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del D.Lgs. 03.04.2006 n.156, ha approvato il "Piano di Indagine Ambientale Preliminare" esteso al primo livello di suolo in sede, così come elaborato dal dott. Giuseppe Strifezza, proposto da Impresa S.p.A. con sede in Roma, Via Catania 9, con le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel Verbale di Conferenza dei servizi del 28.5.2012;
- e. che con il medesimo D.D. n.216 del 11.7.12 si autorizzava il soggetto obbligato Impresa S.p.A. con sede legale in Roma, Via Catania n.9, all'esecuzione degli interventi e delle attività previste nel suddetto Documento Preliminare di Indagine con le prescrizioni sopra indicate, specificando che essendo l'area soggetta a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria, qualsiasi attività dovrà essere previamente autorizzata dall'Autorità Giudiziaria competente.
- f. che l'Autorità Giudiziaria interessata al cantiere relativo alla strada in oggetto, nell'ambito del processo penale n.3159/2012 R.G.Trib. è il Tribunale di Nola, sezione penale, Collegio C;
- g. che con nota in data 26.03.2013 prot.25/2013 VC/vc acquisita dal Settore al prot.223193 del 27.3.2013 la Vallo di Lauro S.p.A. viste le inosservanze di Impresa S.p.A. richiedeva la rettifica del Decreto Dirigenziale n.216 del 11.07.2012, esprimendo la volontà di voler subentrare quale nuovo soggetto obbligato a Impresa S.p.A. con sede legale in Roma, Via Catania n.9, facendosi carico direttamente degli interventi e delle attività previste nel suddetto Documento Preliminare di Indagine con le prescrizioni già previste dal D.D. 216 del 11.7.2012.
- h. che recependo quanto richiesto al punto precedente dalla società Vallo di Lauro S.p.A. con D.D. 67 del 08.4.2013, si è stabilito che il nuovo soggetto obbligato che subentra a tutti gli obblighi di Impresa S.p.A. derivanti dal medesimo D.D. n.216 del 11.7.2012 è Vallo di Lauro S.p.A. con sede sociale in Piazza Municipio c/o Casa Comunale 83023 Lauro (AV).
- i. che pertanto la Società Vallo di Lauro Sviluppo S.p.A. ha trasmesso in data 18.12.2013 nota prot.121/2013 VC/bb acquisita al prot.9224 in data 08.1.2014 la relazione di fine caratterizzazione, con i relativi allegati, per la definizione degli ulteriori adempimenti;

RILEVATO

- a) che al riguardo si è tenuta la Conferenza dei Servizi, iniziata e conclusasi in data 24.2.2014 il cui verbale si intende qui richiamato;
- b) che l'ARPAC, ha trasmesso propria nota prot.10303 del 21.2.2014 acquisita al prot.129811 del 24.2.14 con il parere di validazione delle attività di indagini previste nel "Piano di indagine ambientale preliminare", con riferimento al Tavolo Tecnico n.18/780/SURC.NA/2014, in cui *ha espresso parere favorevole alla validazione dei risultati analitici del "soggetto obbligato" con le seguenti osservazioni e condizioni*, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto:
- b₁) il proprio personale ha proceduto a prelevare in contraddittorio per le successive analisi e validazione una percentuale di campioni di suolo pari a circa il 10% del totale, e precisamente senza dettagliare, per le 7 frazioni, un totale di n°68 campioni di suolo; specificando che per ciascun*

sondaggio sono stati prelevati campioni per la caratterizzazione dello strato di riporto della sede stradale e del terreno di base (fondo foro), secondo quanto previsto dal Piano delle attività delle indagini ambientali, condiviso dall'ARPAC stessa.

b₂) acquisita la Relazione finale delle indagini ambientali trasmessa dalla Vallo di Lauro S.p.A. nel gennaio 2014 dalla stessa si evidenziano alcune difformità rispetto a quanto concordato nel suddetto Piano ed in particolare, ha evidenziato che: non sono stati prelevati campioni di fondo foro in corrispondenza di alcuni sondaggi della 2° e 5° frazione del tracciato stradale, come in particolare in corrispondenza dei sondaggi: S38, S40, S43, S48, S49, S50, S51, S52, S53 ed S55 (2° frazione); S110, S112, S117, S123 ed S127 (5° frazione). Rilevando a ltrèsì imprecisioni delle quote di prelievo indicate nelle tabelle riassuntive della relazione finale rispetto a quelle riportate sul rapporto prova o sul verbale di prelievo ARPAC, come ad esempio, quelle relative ai campioni S48 C3 ed S77 C2.

b₃) Alla luce delle predette osservazioni l'ARPAC esprimeva parere favorevole di validazione dei risultati analitici del soggetto obbligato confermando l'assenza di superamenti di CSC, in colonna B, per gli analiti ricercati in tutti i campioni di suolo ad eccezione del campione S167 C3 quota (-4/5 da p.c.) in cui è stata riscontrata una concentrazione superiore alla CSC per i parametri idrocarburi C<12 e C>12. Constatando che in tutti i campioni prelevati la concentrazione del parametro amianto è stata sempre inferiore al limite di rilevabilità strumentale, risultato confermato dagli esiti della percentuale di campioni analizzati in contraddittorio dall'ARPAC stessa.

b₄) L'ARPAC infine fa rilevare che nelle stratigrafie di alcuni sondaggi, sono stati intercettati, oltre al suolo/sottosuolo e materiali eterogenei inerti, anche materiali di diversa natura non riconducibili alla tipologia di "riporto" o, in altri casi,, orizzonti con evidenze visive di combustione o olfattive di contaminazione. Anche se i risultati analitici dei campioni prelevati in tali orizzonti stratigrafici presentano valori di concentrazione degli inquinanti rientranti nei limiti tabellari, non avendo le caratteristiche di cui al D.M. n.186/2006, dovranno essere rimossi per l'avvio a recupero e/o smaltimento.

b₅) Per quanto concerne l'applicazione della colonna di riferimento per la matrice suolo della Tabella 1, allegato V, Parte IV, Titolo V del D.Lgs.152/06 e s.m.i. l'ARPAC prende atto delle note dei Comuni di Palma Campania e Nola con le quali si attesta che il progetto della strada rientra nelle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ma richiede esplicita dichiarazione degli enti competenti per territorio circa la colonna B, di cui alla suddetta Tabella 1, in base alla quale è stata svolta la parametrizzazione delle analisi.

c) che la Provincia di Napoli, ha condiviso il parere dell'ARPAC.

d) che l'ASL NA3 Sud, ha raccomandato all'ARPAC una maggiore precisazione sul contenuto della propria nota di cui sopra, ai fini di riferire sui rischi per la salute pubblica;

e) che pertanto la Conferenza dei Servizi: "ha preso atto dei pareri espressi dagli enti di controllo ed in particolare del parere dell'ARPAC ed ha invitato il soggetto obbligato a redigere un Piano per la rimozione ed il recupero e/o smaltimento dei materiali non compatibili con la costruzione del rilevato stradale, da trasmettere agli enti invitati alla Conferenza di servizi. E contestualmente il soggetto obbligato dovrà attivare le procedure di bonifica in relazione al tratto di rilevato stradale in cui sono stati riscontrati superamenti delle soglie di contaminazione".

Visto che:

la Società Vallo di Lauro Sviluppo S.p.A. con riferimento alle prescrizioni della Conferenza di Servizi del 24.2.2014 e del successivo Tavolo tecnico tenutosi presso ARPAC il 14.3.2014, recependo quanto rilevato dall'ARPAC, ha trasmesso in data 22.4.2014 nota prot.45/2014VC/bb acquisita al prot.286868 in data 24.4.2014 il "Piano di Bonifica e rimozione rifiuti", con allegati: Rel.1, Rel.2, Tav.1, Tav.2a, Tav.2b, Tav.2c, Tav.3. Tav.4. chiarendo che l'esecuzione degli interventi ivi previsti, laddove condivisi dagli Enti ambientali, resterà comunque subordinata alla conclusione delle operazioni peritali come riportato nella nota del 20.2.2014 inviata al Tribunale di Nola, Collegio C, ed acquisita agli atti della Conferenza di servizi del 24.2.2014.

Che successivamente, l'ARPAC con nota prot.30489/2014 del 26.5.2014 acquisita al prot.688299 del 16.10.2014, in merito al "Piano di bonifica e rimozione rifiuti" - Rel. 1 e 2, trasmesso dalla Vallo di Lauro s.p.A. a tutti gli enti competenti, con nota acquisita al protocollo ARPAC il 29/04/2014 n.24814 ed in riferimento Tavolo tecnico ARPAC n.50/24814/SURC.NA/2014", in riferimento al documento "Relazione

interventi rimozione rifiuti” - Rel.1, formulava le seguenti osservazioni e prescrizioni, che formano parte integrante e sostanziale del parere ARPAC e del presente Decreto:

- 1) Pag.16 Par.9: per quanto concerne il deposito temporaneo, deve essere preventivamente chiarita la scelta della modalità di gestione dello stesso, secondo un criterio temporale o quantitativo.*
- 2) Pag. 16 Par. 9: è opportuno utilizzare cassoni scarrabili per il deposito temporaneo anche del terreno scavato, vagliato ed eventualmente non compatibile (per evidenze di contaminazione); in alternativa, il terreno accumulato sul suolo, previo stendimento di un doppio telo in polietilene, dovrà essere opportunamente ricoperto con adeguato telo.*
- 3) Per tutto il materiale scavato e vagliato da riutilizzare in cantiere, proveniente dagli scavi da realizzare in corrispondenza dei sondaggi interessati dalla presenza dei rifiuti nonché dalla rimozione del tratto di rilevato inerente la VI frazione, ai sensi della Legge n. 98/2013 art. 3 comma 2, in caso di presenza di materiale di riporto (nei limiti del 20% in massa così come da definizione di “materiale di riporto” prevista dalla vigente normativa in materia) dovrà essere previsto “...il test di cessione effettuato su materiali granulari ai sensi dell’art. 9 del D.M. Ambiente 05/02/1998 per escludere i rischi di contaminazione delle acque sotterranee....”.*

In riferimento al documento “Relazione interventi di bonifica” - Rel. 2, l’ARPAC ha formulato le seguenti osservazioni:

- 4) Pag. 9 Par. 6: rispetto all’affermazione riportata all’ultimo capoverso riguardante l’accoglimento da parte di ARPAC della proposta di confrontare i risultati analitici rispetto alle CSC di cui alla colonna B, si ribadisce quanto già comunicato nella nota prot. n. 10303/2014 del 21/02/2014, allegata al verbale di Conferenza del 24/02/2014, ed in particolare “.....in considerazione della destinazione d’uso futura prevista per l’area in esame, su cui è in corso la realizzazione di una sede stradale, per la definizione dello stato di potenziale contaminazione della matrice suolo, sono state considerate le concentrazioni di cui alla colonna B sulla base del presupposto che i Comuni coinvolti, in qualità di Enti competenti, si esprimano esplicitamente in merito alla scelta di tale colonna. In caso contrario, il presente parere andrà riformulato in funzione delle concentrazioni limiti di cui alla colonna A della suddetta tabella”.*
- 5) Pag. 22 Par. 8.3.2.: per la caratterizzazione dei rifiuti provenienti dalle attività di scavo le modalità di prelievo e formazione dei campioni dovranno essere conformi a quanto previsto dalla norma UNI 10802 o, in alternativa, la caratterizzazione in situ del materiale da inviare a smaltimento/recupero dovrà essere effettuata con l’esecuzione di sondaggi che permettano il prelievo di campioni rappresentativi dell’intero spessore di rifiuto da scavare.*
- 6) Pag. 24 par. 8.3.6: il prelievo dei campioni di suolo per il collaudo dello scavo da realizzare per la rimozione dell’hot spot di contaminazione dovrà seguire i criteri di cui alle “Linee Guida ISPRA (ex APAT) – Campionamenti pareti e fondo scavo – Novembre 2006”.*
- 7) Inoltre, si chiedono chiarimenti in merito al prelievo di campioni dal lato dello scavo, così come riportato nel documento in esame, dal momento che nell’intervento di bonifica proposto è prevista la rimozione di tutto il rilevato stradale afferente alla VI frazione.*

L’ARPAC precisava infine: “che l’eventuale presenza di ARPAC dovrà essere espressamente richiesta dagli Enti competenti e, in caso affermativo, riguarderà solo il campionamento in contraddittorio del collaudo dello scavo nella percentuale da stabilire di concerto con gli altri Enti e con costi a carico del soggetto obbligato”.

Considerato:

- che l’ASL NA3 Sud ha trasmesso il proprio parere favorevole con nota prot.1212 del 18.6.2014 dell’UOPC Ottaviano, Distretto n.52, acquisito al prot. 695730 del 20.10.2014; e con nota prot.1273 del 11.6.2014, UOPC Nola, Distretto n.49, acquisito al prot.695779 del 20.10.2014;

- che la Provincia di Napoli ha trasmesso il proprio parere con nota prot.71414 del 27.5.14 acquisita al prot. 695793 del 20.10.2014, con la quale in relazione al “Piano di Bonifica e rimozione rifiuti” della “Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con l’autostrada Caserta - Salerno (A30)”, premettendo che la il procedimento specifico non rientra in quelli delle bonifiche propriamente dette, ribadisce la necessità già espressa di Conferenza dei Servizi, di rimozione dei rifiuti individuati e l’avvio allo smaltimento e/o al recupero. Con le raccomandazioni e prescrizioni di effettuare il campionamento del fondo scavo in contraddittorio con ARPAC e che le analisi vengano validate sempre

da ARPAC, e di dare tempestiva comunicazione dell'avvio delle attività al Corpo di Polizia Provinciale ed al Dipartimento Provinciale Ambiente stesso, per i controlli di competenza.

- che il Comune di Palma Campania, ha trasmesso nota del 23.10.2014 prot.19832 acquista al prot. 708047 del 23.10.2014, con la quale previo parere favorevole del 18.6.2014 n.10854, in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del settore patrimonio e Protezione Civile, con la consulenza del tecnico esterno specialista in materia appositamente incaricato dall'amministrazione, ing. Claudio Testera, ai sensi del comma a del D.Lgs.267/2000, con Deliberazione n.139 del 18.6.2014 ha approvato la proposta di deliberazione dell'Assessore al ramo, di approvazione degli elaborati trasmessi dalla Vallo di Lauro S.p.A. condividendo di applicare la colonna B, della Tabella I, allegato 5, Titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06 per la matrice suolo, in riferimento alle analisi delle CSC.
- che il comune di Nola con nota prot.977 del 22.5.2014 prot. in uscita 11162 in pari data, acquista al prot.695713 del 20.10.2014, a firma del Dirigente del Settore LL.PP. Ing. Gaetano Oliva, relativamente al "Piano di Bonifica e rimozione rifiuti" ricevuto il 24.4.2014 prot.11855, esprime parere favorevole confermando quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, parte IV, Titolo V, allegato I, colonna B.

Preso atto che:

- per quanto riguarda i chiarimenti richiesti dall'ARPAC con *la nota prot.30489/014 del 26.5.2014 acquisita al prot.688299 del 16.10.2014, e riportati al punto 1) relativamente al deposito temporaneo; e al punto 7) relativamente al prelievo dei campioni dal lato dello scavo; saranno forniti dal soggetto obbligato in apposita "Relazione di dettaglio operativo" che dovrà essere trasmessa all'ARPAC ed a tutti gli enti coinvolti, almeno dieci giorni prima dell'inizio effettivo delle attività, per consentire eventuali controlli e/o osservazioni.*
- la Società Vallo di Lauro Sviluppo S.p.A. con nota del 16.7.2014 prot.77/2014 VC/bb, acquista al prot.499876 del 17.7.2014, ha trasmesso altresì il computo metrico estimativo relativo al "Piano di Bonifica e rimozione rifiuti" per un ammontare totale di € 3.075.793,30;

RITENUTO

- di dover, per quanto su esposto, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri favorevoli espressi in Conferenza di Servizi, e sulla base dei pareri e delle osservazioni e prescrizioni espresse in seguito dagli enti di controllo e sopra richiamate, che formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto, approvare il Piano di rimozione dei rifiuti presentato dalla società Vallo di Lauro S.p.A. ai sensi del D.Lgs.152/06, in data 22.4.2014 con nota prot.45/2014VC/bb acquisita al prot.286868 in data 24.4.2014, con allegati: Rel.1, Rel.2, Tav.1, Tav.2a, Tav.2b, Tav.2c, Tav.3. Tav.4, dell'Aprile 2014, a firma del RUP, ing. Vincenzo Carriola,

Visti

a. D.Lgs. 03.04.06 n.152 "Norme in Materia Ambientale" in particolare la Parte IV, Titolo V art. 242;
b. La Legge 07.08.1990 n.241 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento Amministrativo"
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal UOD e su proposta del Responsabile del Procedimento/Misura di adozione del presente atto,

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui s'intende interamente trascritto e riportato;

1. Di approvare, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri favorevoli espressi in Conferenza di Servizi, e sulla base dei pareri e delle osservazioni e prescrizioni espresse in seguito dagli enti di controllo e sopra richiamate, che formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto, ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del D.Lgs. 03.04.2006 n.156, il **"Piano di bonifica e rimozione dei rifiuti"**, della Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con l'autostrada Caserta - Salerno (A30) - I e II Lotto, sito ubicato nei comuni di Nola e Palma Campania (NA), presentato dalla società Vallo di Lauro Sviluppo S.p.A. ai sensi del D.Lgs.152/06, in data 22.4.2014 con nota prot.45/2014VC/bb acquisita al prot.286868 in data 24.4.2014, con allegati: Rel.1, Rel.2, Tav.1, Tav.2a,

Tav.2b, Tav.2c, Tav.3. Tav.4, dell'Aprile 2014, a firma del RUP, ing. Vincenzo Carriola, con le condizioni, prescrizioni, raccomandazioni espresse dall'ARPAC e dalla Provincia di Napoli, sopra riportate.

Con la precisazione che l'esecuzione degli interventi ivi previsti, resterà comunque subordinata alla conclusione delle operazioni peritali presso il Tribunale di Nola come sopra meglio specificato.

E con l'ulteriore obbligo di presentare presso il Settore Ecologia e Tutela dell'Ambiente, Centro Direzionale Isola C5, 80143 Napoli, STAP di Napoli, Polizza Fideiussoria intestata al Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania, con sede in Via S. Lucia n.81 80124 Napoli, per un ammontare pari al 50% del costo dell'intervento di bonifica come attestato nel computo metrico trasmesso, per tutta la durata dell'intervento. Con la precisazione che, prima dell'inizio delle attività, l'originale della fideiussione dovrà essere trasmessa alla Regione, Settore Ecologia e Tutela dell'Ambiente, Centro Direzionale Isola C5, 80143 Napoli, che ne rilascerà attestazione di ricevuta.

2. Di autorizzare la Società Vallo di lauro Sviluppo S.p.A. all'esecuzione degli interventi e delle attività previste nel suddetto "Piano di bonifica e rimozione dei rifiuti", con gli obblighi di cui sopra.

3. Di dare atto che le attività di controllo di cui all'art. 248 comma 1 del D..Lgs. 152/06 spettano alla Provincia di Napoli ed all'ARPA Campania;

4. Di notificare il presente atto a Vallo di Lauro Sviluppo S.p.A. con sede sociale in Piazza Municipio c/o Casa Comunale, 83023 Lauro (AV), e darne comunicazione all'indirizzo Email: info@vallodilauro.it;

5. Di trasmettere, copia del presente decreto ai Comuni di Nola e Palma Campania (NA), all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'A.R.P.A.C., all'A.S.L.NA3 Sud ex NA4, competente per territorio, per quanto di rispettiva competenza.

6. Di inviare, via telematica, copia del presente provvedimento al Gabinetto del presidente della Giunta Regionale della Campania, all'Assessore all'Ambiente della regione Campania e al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale.

Dr. Michele Palmieri